

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Giudicato: cosa accade se due giudizi, di cui uno quali concluso con sentenza definitiva, fanno riferimento ad uno stesso rapporto giuridico?

In tema di giudicato, qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva, il principio, secondo il quale l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorché tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'art. 2909 c.c., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.6.2016, n. 11823

...omissis...

1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 346 c.p.c., laddove la Commissione Tributaria Regionale, aveva erroneamente riconosciuto efficacia di giudicato esterno, rilevante nel processo, ad una sentenza resa in diverso procedimento con parti diverse ed avente ad oggetto un distinto rapporto tributario.

1.1. La censura è fondata. Costituisce, invero, orientamento pacifico di questo Giudice di legittimità il principio per cui "in tema di giudicato, qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva, il principio, secondo il quale l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorchè tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'art. 2909 c.c., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo (cfr. Cass. n. 2786 del 2006; id. n. 23658 del 2008 e, di recente, Cass. n. 3187 del 18/02/2015).

E' pur vero che, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, (e premesso che dal principio stabilito dall'art. 2909 c.c. -

secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, a contrario, che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti, e non è vincolante, rispetto ai terzi), il giudicato può, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale; ma tali effetti riflessi del giudicato, oltre gli ordinari limiti soggettivi, sono impediti quando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile nè che egli ne possa ricevere un pregiudizio giuridico, nè che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell'art. 1306 c.c., comma 2 (cfr., ex plurimis, Cass. nn.ri 250 del 1996, 5320 del 2003, 5381 e 11677 del 2005, 7523 del 2007).

2. Nella specie, la controricorrente è parte di un distinto ed indipendente rapporto obbligatorio con il Comune, rispetto a quello intercorrente tra questo e la parte del giudizio, conclusosi con sentenza passata in giudicato, indicato nella sentenza impugnata, con la conseguenza che il giudicato intervenuto nella controversia tra questi ultimi non ha, differentemente da quanto erroneamente ritenuto dalla C.T.R. siciliana, alcuna efficacia vincolante nel presente giudizio (cfr. Cass. n. 691 del 13/01/2011; id. n. 24558 del 02/12/2015).

3. L'accoglimento del primo motivo, con la conseguente negazione dell'autorità di giudicato vincolante sulla quale è, invece, integralmente fondata la sentenza impugnata, comporta l'assorbimento di tutti i restanti motivi.

4. Ne consegue, in accoglimento del solo primo motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio per il riesame ed il regolamento delle spese processuali di questo giudizio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione.

pqm

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso ed assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione.